

Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (artt. 4, 17, 18, 20, 21)
Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria

Art. 4
Bilancio pluriennale.

1. La Regione approva ogni anno il bilancio pluriennale, contestualmente al bilancio di previsione annuale. Esso costituisce allegato al bilancio annuale ed è approvato con apposito articolo della legge di bilancio.
2. Il bilancio pluriennale, da aggiornare ogni anno, è elaborato in termini di competenza con riferimento alla programmazione regionale ed ha una durata minima di tre anni finanziari ed una durata massima di cinque anni finanziari. Il bilancio pluriennale indica, per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa, oltre alla quota relativa all'esercizio iniziale, la quota relativa all'esercizio successivo.
3. Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento alla programmazione regionale e rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale, regionale e comunitaria già in vigore (bilancio pluriennale a legislazione vigente) e le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti dei previsti nuovi interventi legislativi (bilancio pluriennale programmatico).
4. Il bilancio pluriennale costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria, anche mediante l'iscrizione di appositi fondi speciali, di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico degli esercizi a cui il bilancio stesso si riferisce.
5. Il bilancio pluriennale è formulato tenendo conto delle obbligazioni già assunte dalla Regione in esercizi precedenti i cui effetti abbiano una ricaduta negli esercizi compresi nel bilancio stesso.
6. L'approvazione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione alla gestione delle entrate e delle spese in esso contenute.
7. Le entrate e le spese del bilancio pluriennale sono classificate in base ai criteri adottati per il bilancio di previsione annuale.
8. Con riguardo a ciascuno degli esercizi considerati, il bilancio pluriennale si compone degli stati di previsione, rispettivamente per le entrate e per le spese, e del quadro generale riassuntivo.
9. Il quadro generale riassuntivo riporta, distintamente per la proiezione a legislazione vigente e per quella programmatica, i totali delle entrate, per titoli e categorie, e delle spese, per livelli programmatici di intervento e per funzioni

obiettivo, al netto delle contabilità speciali che non sono indicate nel bilancio pluriennale.

Art. 17

Fondi di riserva e fondi speciali.

1. Nel bilancio annuale di previsione sono iscritti, in termini di competenza e di cassa, i seguenti fondi:

a) un fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine;

b) un fondo di riserva per le spese impreviste;

c) un fondo speciale per le spese correnti e un fondo speciale per le spese in conto capitale;

d) eventuali altri fondi speciali, da definire con la legge di bilancio.

2. Nel bilancio annuale di previsione è altresì iscritto, solo in termini di cassa, il fondo di riserva di cassa.

3. I fondi di cui ai commi 1 e 2 non sono utilizzabili per l'imputazione diretta di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscriverne in aumento agli stanziamenti di spesa esistenti, rivelatisi insufficienti o, quando consentito, per la dotazione finanziaria di nuove unità previsionali di base e dei relativi capitoli dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi o amministrativi che autorizzano le nuove o maggiori spese.

Art. 18

Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

1. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine è utilizzato per far fronte ad eventuali deficienze negli stanziamenti di spesa del bilancio aventi carattere obbligatorio o collegati con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

2. I prelievi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e l'iscrizione delle somme ai relativi stanziamenti di spesa del bilancio sono disposti dalla Giunta regionale.

3. L'elenco dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio e d'ordine è allegato al documento tecnico che accompagna il bilancio di previsione annuale.

4. Fra le spese obbligatorie figurano, in ogni caso, quelle relative agli oneri di personale ed agli oneri per l'ammortamento di mutui e prestiti ed agli interessi passivi su anticipazioni di cassa, quelle relative a residui passivi caduti in perenzione amministrativa a norma dell'articolo 52 e reclamati dai creditori, quelle concernenti i fondi di garanzia a fronte delle fidejussioni concesse dalla

Regione e quelle relative agli oneri per quote di annualità pregresse, qualora il relativo stanziamento sia stato portato in economia nell'esercizio precedente.

Art. 20

Fondo di riserva di cassa.

1. Il fondo di riserva di cassa è utilizzato per far fronte ad eventuali deficienze negli stanziamenti di spesa di cassa.
2. L'entità del fondo di riserva di cassa è individuata nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge di bilancio o dai provvedimenti di variazione di bilancio.
3. I prelievi dal fondo di riserva di cassa e l'iscrizione delle somme ai relativi stanziamenti di spesa di cassa del bilancio sono disposti dalla Giunta regionale.

Art. 21

Fondi speciali.

1. Il fondo speciale per le spese correnti e il fondo speciale per le spese in conto capitale iscritti nel bilancio di previsione annuale sono utilizzati per far fronte agli oneri derivanti da leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio e che sono approvate dal Consiglio regionale entro il termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio stesso.
2. Per le leggi regionali di cui al comma 1 che entrano in vigore successivamente al termine dell'esercizio ed entro il termine di approvazione del rendiconto relativo a tale esercizio, restano ferme l'assegnazione dei fondi speciali al bilancio nel quale essi furono iscritti e l'iscrizione delle conseguenti spese nel bilancio dell'esercizio successivo. In tal caso allo stanziamento delle nuove o maggiori spese così iscritte nel bilancio del nuovo esercizio dovrà accompagnarsi un'annotazione da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi speciali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese medesime non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale saldo finanziario.
3. A seguito dell'approvazione di leggi regionali di spesa, il dirigente responsabile della struttura regionale preposta al bilancio può istituire, con proprio atto - ove necessario e qualora la legge stessa non abbia direttamente provveduto - nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli di bilancio.
4. Le quote dei fondi speciali non utilizzate entro il termine dell'esercizio a cui si riferiscono, o non utilizzabili ai sensi del comma 2, costituiscono economie di spesa.